

di olive. N.° trentotto mandorli e altri alberi di diversa
specie, situati in territorio di Ribera, ex fundo Sciriusda, con
trada Salilla, dell'estensione di ettari quattro, sei novanta
sette e centina quarantatré, pari a solus una et unum et octo
dell'abolita corda di canne ventidue e palmi due, confinante
con altre terre dello stesso locante, con terra di Vincenzo Am-
bragio, con terra di Antonia Calandino e con terrera
La durata della presente locazione sarà di anni cinque cas-
tanni, che cominceranno a decorrere da oggi e termineranno
a trentuna Agosto e dopo terminata la raccolta delle olive
del millenovecentotto e per l'anno estaglio a corpo di lire
trentotto trentasette e centina ottantasette (L. 337. 87) che i con-
duttori Fedelino e tutti i promettenti essi obbligano paga-
re e corrispondere in solido al locante in moneta di corso le-
gale nel Regno, e senza ogni altra forma di pagamento, nel di-
bi decimale, qui in Ribera, in due eguali soluzioni, una
nel mese di luglio e prima di trasportare fuori del fondo
il prodotto dei cereali o delle fave, e l'altra nel mese di No-
vembre d'ogni anno e prima di trasportare fuori del fon-
do le olive, dovendo cominciare a fare il pagamento della
prima annualità del suddetto estaglio nei mesi di luglio
e novembre del millenovecentoquattro e con di seguito di
anno in anno sino alla fine della presente locazione, su-
ra interruzione alcuna, essendo essi conduttori in mora le-
gale per la scadenza d'ogni termine senza bisogno d'in-

terpellio, a cui espressamente rinunciano e in caso di man-
cato pagamento tutte le spese di procedura, comprese
quelle della spedizione esecutiva del presente atto, andranno
a loro carico. - Questo locazione sarà inoltre regolata dai se-
guenti patti: 1.° I conduttori rinunciano ai casi fortuiti,
ordinari e straordinari, previsti o non previsti dalla
legge. - 2.° E' vietata espressamente la sub locazione di
tutto o parte delle terre locate senza il consenso in iscritto
del locante. - 3.° I conduttori si obbligano di coltivare il
detto fondo rustico con tutte le regole di un buon padre di
famiglia e di guardarsene con diligenza, cura e in ca-
so d'incendio sono tenuti avvertire subito il locante sotto
pena dei danni ed interessi. - 4.° In tutto il periodo della
locazione la rimonda sarà fatta dai conduttori dire sole
volte e le fronde e le legna andranno a loro vantaggio,
come a carico loro saranno le spese della rimonda mede-
sima. - 5.° Se scaberà o sarà abbattuta qualche al-
bero dal vento, i conduttori dovranno avvertire sub-
ito il locante, a cui spetteranno i tronchi, mentre le
fronde e i rami spetteranno ai primi. - 6.° Si obbligano i conduttori in tutto dire con diligenza la
siepe, che circonda il fondo. - 7.° Per tutto ciò che non è
specificato in quest'atto le parti si rimettono alle disposi-
zioni del Codice Civile riguardanti la locazione dei fondi rustici.
8.° Per l'esecuzione di quest'atto le parti eleggono domiciliati